

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi – Legge 30 dicembre 2025 n. 199

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

1. Finalità della misura

Il regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale disciplina la possibilità di definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

La misura è finalizzata a:

- favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei contribuenti;
- incentivare l'emersione delle basi imponibili non dichiarate;
- ridurre il contenzioso tributario;
- incrementare la capacità di riscossione dell'Ente.

Gli effetti del miglioramento della riscossione permetteranno all'ente il:

- Mantenimento dell'equilibrio di cassa
- Riduzione delle stock di residui attivi
- Incremento dell'incasso in conto residui
- Incremento della riscossione in conto competenza

La convenienza economico-finanziaria della misura è stata valutata tenendo conto:

- dell'elevato stock di residui attivi presenti in bilancio;
- dell'andamento storico della riscossione, che evidenzia difficoltà nel recupero integrale anche di sanzioni e interessi;
- della maggiore probabilità di incasso della quota capitale (tributo o entrata principale) rispetto alle componenti accessorie.

La misura risulta pertanto orientata a massimizzare la riscossione effettiva delle entrate, anche a fronte della rinuncia a componenti accessorie caratterizzate da bassa esigibilità.

Il regolamento è stato predisposto nel rispetto:

- del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali;
- dei principi di legalità e capacità contributiva;
- della normativa vigente in materia di entrate locali.

Lo stesso risulta coerente con i regolamenti comunali già in vigore in materia di entrate tributarie e patrimoniali.

2. Ambito applicativo

La definizione agevolata si applica alle entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale, comprese quelle oggetto di accertamento esecutivo o di ingiunzione fiscale, nonché ai carichi affidati al concessionario della riscossione dell'Ente.

Nel nostro Ente sono stati affidati alla M.T. Srl i carichi tributari relativi ad annualità dal 2006 al 2012.

Sono espressamente escluse:

- le compartecipazioni a tributi erariali;
- le addizionali a tributi erariali;
- **i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (dal 2013 al 2016)**

Il regolamento disciplina la definizione agevolata con riferimento alle entrate gestite direttamente dall'Ente o affidate ai suddetti soggetti.

3. Coerenza con la situazione economico-finanziaria dell'Ente (comma 107, Legge 199/2025)

Il regolamento è stato predisposto tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell'Ente e della necessità di incrementare la capacità di riscossione delle proprie entrate. La definizione agevolata rappresenta uno strumento coerente con tali esigenze, in quanto:

- favorisce l'emersione di basi imponibili non dichiarate, in aggiunta a quelle derivanti dalle attività in tal senso già avviate dall'Ente,
- incentiva il pagamento spontaneo;
- consente la riduzione del contenzioso.

Le condizioni della definizione agevolata sono state verificate per garantire che le entrate previste siano realisticamente riscosse, assicurando un recupero efficace dei crediti senza compromettere la gestione ordinaria.

Gli effetti finanziari sono stati stimati in modo prudenziale, considerando le somme oggetto di rateizzazione e le eventuali riduzioni previste dal regolamento.

I crediti oggetto di definizione agevolata sono ricompresi nella valutazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

L'Ente presenta storicamente un tasso di accantonamento al FCDE superiore 70% per le entrate tributarie oggetto della presente misura, a conferma dell'elevato grado di inesigibilità che caratterizza tali crediti.

La definizione agevolata, operando su componenti del credito (sanzioni e interessi) già sostanzialmente svalutate ai fini contabili, non determina pertanto effetti peggiorativi sul risultato di amministrazione, bensì consente di consolidare incassi su quota capitale altrimenti a rischio di perdita definitiva.

In tale contesto è importante riepilogare innanzitutto la situazione dei provvedimenti emessi che rientrano nella definizione agevolata (importi riportati al lordo di sanzioni e interessi):

SITUAZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNI 2017 -2021

TARI					
Annualità	Contribuenti	Importo Dovuto	Sanzioni	Interessi	Sp.Notifica
2017	651	361.808,77 €	79.444,51 €	4.889,96 €	3.886,49 €
2018	673	358.859,19 €	79.060,29 €	4.085,90 €	4.055,07 €
2019	765	388.083,17 €	81.466,68 €	8.325,21 €	5.886,45 €
2020	819	346.723,51 €	72.434,18 €	6.658,66 €	6.401,64 €
2021	827	310.195,83 €	60.502,50 €	19.689,59 €	827,00 €
Totale complessivo	3735	1.765.670,47 €	372.908,16 €	43.649,32 €	21.056,65 €

IMU					
Annualità	Contribuenti	Importo Dovuto (capitale)	Sanzioni	Interessi	Sp.Notifica
2017	673	317.567,01	81.268,64	7.012,61	3.957,24
2018	689	311.843,61	79.208,94	6.282,55	4.068,87
2019	696	341.312,00	92.629,74	22.134,53	5.449,68

2020	776	391.243,75	107.013,09	24.650,05	6.068,25
2021	599	244.402,69	69.713,87	20.643,18	4.690,17
2022	587	244.916,01	70.185,74	18.756,74	4.588,41
	4020	1.851.285,07	500.020,02	99.479,66	28.822,62

TASI					
Annualità	Contribuenti	Importo Dovuto	Sanzioni	Interessi	Sp.Notifica
2017	559	68.145,97	13.473,96	1.200,59	3.288,34
2018	480	65.964,31	15.917,09	2.006,35	3.883,57
2019	541	76.497,70	17.898,58	1.828,06	4.441,81
	1.580	210.607,98	47.289,63	5.035,00	11.613,72

Si da inoltre evidenza, per quanto di competenza del mio servizio, che anche la M.T. Spa concessionaria dei tributi minori e affidataria del servizio di riscossione coattiva dei tributi locali per il periodo dal 2006 al 2012 ha comunicato posizioni ancora aperte:

TARSU/TARI					
ANNUALITA'	IMPOSTA	TEFA	SANZIONI	INTERESSI	SPESE
2006	€ 1.222,00		€ 367,00	€ 11,24	€ 16,55
2007	€ 947,00		€ 285,00	€ 13,49	€ 5,00
2008	€ 1.020,00		€ 320,00	€ 11,40	€ 5,00
2009	€ 1.159,00		€ 335,00	€ 16,51	€ 5,00
2010	€ 10.552,39	€ 1.747,65	€ 2.847,00	€ 1.880,00	€ 253,09
2011	€ 33.492,00	€ 5.829,04	€ 9.972,00	€ 993,69	€ 1.885,89
2012	€ 34.749,00	€ 5.148,00	€ 8.636,00	€ 2.200,00	€ 4.536,00
	€ 83.141,39	€ 12.724,69	€ 22.762,00	€ 5.126,33	€ 6.706,53

IMU					
ANNUALITA'	IMPOSTA		SANZIONI	INTERESSI	SPESE
2009	€ 2.093,00		€ 507,00	€ 702,00	€ 270,00
2011	€ 12.886,00		€ 3.474,00	€ 2.916,00	€ 150,00
2012	€ 31.199,00		€ 6.829,00	€ 9.743,00	€ 1.668,00
	€ 46.178,00	€ 0,00	€ 10.810,00	€ 13.361,00	€ 2.088,00

Tutti i crediti tributari delle annualità precedenti, non ricompresi nel precedente elenco, sono stati inviati alla riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate Riscossione pertanto non rientrano nella definizione agevolata.

4. Impatto finanziario

La definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati sulle posizioni debitorie oggetto di adesione. Tuttavia, tale riduzione riguarda componenti del credito caratterizzate da elevato grado di difficoltà nella riscossione e la misura è pertanto finalizzata a favorire il recupero del tributo o della quota capitale dovuta.

La definizione agevolata è quindi orientata a massimizzare l'incasso delle entrate principali e a migliorare il tasso di riscossione dell'Ente.

A livello statistico più il credito invecchia più diventa difficile la sua riscossione. Inoltre dare la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria abbattendo la quota di sanzioni ed interessi dovuta rappresenta, decisamente, un impulso importante a favore del contribuente; allo stesso tempo il vantaggio per l'Ente si verifica attraverso l'incasso immediato, la cui eventuale esazione dovrebbe passare attraverso l'esperimento di procedure esecutive con costi sia in termini di personale impiegato sia in termini prettamente monetari. In aggiunta, si verrebbe anche ad incrementare un flusso di cassa e di liquidità utile per pagare tempestivamente le fatture commerciali.

5. Effetti sugli equilibri di bilancio (comma 102, Legge 199/2025)

La definizione agevolata è stata valutata nel rispetto degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione.

Le sanzioni e gli interessi non concorrono alla definizione del fcde in quanto l'ente accerta "per cassa" le somme di sanzioni e interessi che vengono versate in occasione della regolarizzazione della posizione debitoria. Si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili (l'accertamento) e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario (la riscossione), il che elide in radice il rischio di incorrere in un'entrata accertata ma non incassata e giustifica l'esclusione dal calcolo del FCDE.

Pertanto detta somma, ovviamente consente di migliorare gli equilibri di bilancio, ma non è determinate nel raggiungimento degli equilibri stessi.

L'iniziativa è pertanto idonea a migliorare la capacità complessiva di riscossione e a ridurre il volume dei residui attivi.

L'operazione risulta compatibile con gli equilibri finanziari dell'Ente, in quanto:

- non determina riduzioni di entrate effettivamente esigibili;
- favorisce l'incremento della riscossione delle entrate principali.

L'adozione del regolamento è coerente con il rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, garantendo che le entrate derivanti dalla definizione agevolata non generino squilibri né incidano sulla capacità dell'ente di far fronte ai propri impegni. La misura consente di migliorare la programmazione finanziaria e la gestione prudente delle risorse, senza compromettere la stabilità economico-finanziaria dell'ente

6. Aspetti contabili

La presentazione dell'istanza di definizione agevolata da parte del contribuente non comporta effetti immediati sulla contabilizzazione dei residui attivi dell'Ente. A seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, si procederà alla rideterminazione del residuo attivo.

Trattandosi di crediti per i quali l'accantonamento al FCDE supera 70%, lo stralcio delle componenti accessorie non produrrà effetti negativi sul risultato di amministrazione.

L'introduzione della definizione agevolata si inserisce organicamente in tale percorso, in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le seguenti azioni:

- incrementare la capacità di riscossione;
- favorire la riduzione dello stock dei residui attivi;
- migliorare la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Resta fermo che gli effetti della definizione agevolata saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche periodiche degli equilibri di bilancio e in sede di salvaguardia degli stessi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Beatrice Lai